

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0269/2001

12 luglio 2001

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
(COM(2001) 113 – C5-0121/2001 – 2001/0062(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Generoso Andria

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	8
MOTIVAZIONE.....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	12

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 marzo 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2001) 113 - 2001/0062 (CNS)).

Nella seduta del 2 aprile 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito ed il 3 maggio 2001, per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0121/2001).

Nella riunione del 10 aprile 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice Amalia Sartori. Nella riunione del 19 giugno 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatore Generoso Andria, in quanto Amalia Sartori non fa più parte di questa commissione.

Nelle riunioni del 20 giugno 2001 e 12 luglio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), Generoso Andria (relatore), Richard A. Balfe, Hans Blokland, Hans Udo Bullmann, Harald Ettl (in sostituzione di Robert Goebbels), Ingo Friedrich (in sostituzione di José Manuel García-Margallo y Marfil), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Juan de Dios Izquierdo Collado (in sostituzione di Luis Berenguer Fuster), Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (in sostituzione di Alejandro Agag Longo), Jules Maaten (in sostituzione di Olle Schmidt), Thomas Mann (in sostituzione di Astrid Lulling), Ioannis Marinos, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (in sostituzione di Karin Riis-Jørgensen), John Purvis (in sostituzione di Jonathan Evans), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Peter William Skinner, Charles Tannock, Marianne L.P. Thyssen, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (in sostituzione di Pervenche Berès), Theresa Villiers e Karl von Wogau.

Il parere della commissione per i bilanci è allegato.

La relazione è stata depositata il 12 luglio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio concernente che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2001) 113 – C5-0121/2001 – 2001/0062(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È istituito un meccanismo di bilancio appropriato, inteso a proteggere il bilancio comunitario da potenziali rischi legati alle inadempienze e alle relative chiamate in garanzia.

Motivazione

E' possibile che, con i prossimi ampliamenti dell'Unione europea, il numero degli Stati membri che potranno beneficiare dello strumento in questione aumenti nuovamente. E' una misura di sana gestione finanziaria proteggere il bilancio comunitario da rischi potenziali.

Emendamento 2 Considerando 8

L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di Euro. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere va mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di Euro sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni.

L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di Euro. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere va mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di Euro sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni e

¹ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 199.

da tenere anche in considerazione i futuri allargamenti dell'Unione Europea.

Motivazione

In vista di futuri allargamenti dell'Unione altri Stati potranno usufruire del meccanismo di sostegno. Sembra opportuno considerare tale elemento a giustificazione di una riduzione del massimale a 12 miliardi di Euro.

Emendamento 3

Articolo 9

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, in base a una proposta presentatagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, in base a una proposta presentatagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario **e del Parlamento europeo.**

Motivazione

L'emendamento è volto ad attribuire al Parlamento europeo la possibilità di fornire la propria valutazione sul funzionamento del meccanismo soprattutto alla luce della eventuale variazione della composizione degli Stati membri partecipanti alla seconda fase dell'UEM.

Emendamento 4

Articolo 11

Il Consiglio esamina ogni **tre anni**, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Il Consiglio esamina ogni **due anni**, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario **e del Parlamento europeo**, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Motivazione

Si ritiene necessaria una disamina biennale da parte del Consiglio in vista delle future tappe dell'allargamento ed anche in modo da permettere al Parlamento europeo di esprimere un proprio parere sul meccanismo di sostegno almeno due volte nel corso di una legislatura.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2001) 113 – C5-0121/2001 – 2001/0062(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 113¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0121/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A5-0269/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 199.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Il regolamento n° 1969/88 del Consiglio ha istituito l'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Mediante tale strumento sono stati unificati in un meccanismo unico il concorso finanziario a medio termine ed il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Dalla data della sua entrata in vigore (25 giugno 1988) il meccanismo è stato attuato due volte: nel 1991 per la concessione di un prestito di 2,2 miliardi, dei quali è stato erogato soltanto un miliardo, e nel 1993 per un importo pari ad 8 miliardi di euro, di cui sono state versate soltanto le prime quote.

A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio ECOFIN il 13 ottobre 1997 e in ottemperanza all'articolo 12 del Regolamento vigente, la Commissione ha esaminato le modalità di funzionamento di questo meccanismo ed ha presentato nel novembre 1999 una relazione in materia al Consiglio ed al Parlamento. In questa relazione la Commissione si esprimeva a favore del mantenimento dello strumento ma ne preconizzava tuttavia la riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di euro. Questo in virtù del fatto che a seguito dell'entrata in vigore della terza fase dell'Unione Economica e Monetaria soltanto gli Stati membri in deroga possono beneficiare del meccanismo. Tale relazione ha costituito l'oggetto di esame in sede di Consiglio e di Parlamento.

Sulla scorta di quanto precede, il 7 marzo di quest'anno la Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a modificare il meccanismo attualmente vigente. Le principali modifiche suggerite:

- la riduzione del massimale dei prestiti nel senso evocato in precedenza,
- la possibilità di autorizzare la Commissione ad effettuare operazioni di scambio di debiti ed o di interesse (operazioni di *swap*),
- il riconoscimento del ruolo del Comitato Economico e Finanziario che ha sostituito il Comitato Monetario, a partire dall'inizio della terza fase dell'Unione Economica e Monetaria,
- la necessità di rendere compatibili i prestiti concessi tramite il meccanismo di sostegno con l'eventuale apertura di una linea di credito a brevissimo termine da parte della Banca Centrale Europea.

La posizione del Parlamento europeo

Come anticipato in precedenza il Parlamento europeo ha avuto l'opportunità di prendere posizione sulla relazione della Commissione del 1999, nell'ambito della relazione Sartori adottata in plenaria il 24 ottobre 2000 (doc. A5-0277/2000). In quell'occasione esso aveva sostanzialmente condiviso l'analisi della Commissione volta a ridurre il tetto massimo di erogazione di prestiti da 16 a 12 miliardi di euro. Esso aveva inoltre auspicato la possibilità di adeguare ulteriormente questo importo in caso di ulteriori riduzioni del numero dei paesi in deroga.

Su un piano più generale il Parlamento aveva sottolineato l'opportunità di prendere in considerazione anche la questione del sostegno alle bilance dei pagamenti dei Paesi candidati, sia nell'attuale fase di preadesione, sia una volta che questi nuovi membri partecipino alla seconda fase dell'Unione Economica e Monetaria. In effetti l'apparizione di squilibri nelle bilance dei pagamenti dei futuri membri appare come un'eventualità possibile, alla luce delle importanti riforme strutturali che devono essere messe in atto per rendere possibile l'adesione. Di conseguenza il Parlamento ritiene opportuno la creazione di uno strumento specifico per questi Paesi, salvo poi integrare i nuovi Stati membri nell'attuale meccanismo di sostegno a medio termine.

Va segnalato che anche la Banca Centrale Europea ha formulato un parere in materia, in virtù dell'articolo 105 paragrafo 4 del Trattato CE. La Banca ha sostanzialmente manifestato il proprio sostegno nei confronti della proposta, ma ha anche osservato come quest'ultima trasferisce la gestione dei prestiti alla Commissione; questo sarebbe in contrasto con la circostanza che i meccanismi dello stesso tipo precedenti siano stati gestiti dalla Banca Centrale. La vostra relatrice, pur prendendo atto di queste osservazioni, non vede tuttavia nessuna obiezione al fatto che la Commissione assuma la responsabilità principale nella gestione del meccanismo dei prestiti.

Conclusioni

L'attuale proposta della Commissione può essere sostanzialmente condivisa nella misura in cui essa mira a snellire e a modernizzare il meccanismo unico di sostegno finanziario. Sia la riduzione del massimale che il ricorso alla tecnica degli *swap* possono contribuire a rendere più efficiente questo meccanismo, qualora se ne renda necessario l'utilizzo. La vostra relatrice intende tuttavia proporre tre emendamenti volti a tenere in considerazione i futuri allargamenti dell'UE e a garantire una procedura più affidabile per il riesame del funzionamento del meccanismo, tramite una partecipazione del Parlamento europeo alla procedura.

Resta sul tappeto la questione della creazione eventuale di un meccanismo di sostegno alle bilance dei pagamenti dei Paesi candidati. Si ritiene ancora una volta opportuno sottolineare la necessità di studiare un meccanismo appropriato che possa contribuire a risolvere i problemi specifici che questi paesi possono incontrare, anche alla luce delle eventuali crisi sui mercati finanziari internazionali. In questo senso il Parlamento auspica che in tempi brevi la Commissione avanzi una proposta concreta.

D'altro canto è evidente che per quanto riguarda i massimali essi dovranno essere adeguati

qualora si modifichi il numero dei paesi membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

26 giugno 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2001) 113 – C5-0121/2001 – 2001/0062(CNS))

Relatore per parere: Esko Olavi Seppänen

PROCEDURA

Nella riunione del 29 maggio 2001 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Esko Olavi Seppänen.

Nella riunione del 25 giugno 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Bárbara Dührkop Dührkop (vicepresidente), Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bartho Pronk (in sostituzione di Markus Ferber), Heide Rühle, Alejo Vidal-Quadras Roca, Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Introduzione

La proposta della Commissione in esame è volta a modificare il regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. L'articolo 119 del trattato stabilisce che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune, il Consiglio accordi il concorso reciproco. Tale meccanismo può essere attivato dal Consiglio in seguito all'iniziativa dello Stato membro interessato da una situazione come quella descritta, oppure in seguito all'iniziativa della Commissione. Si tratta di uno strumento volto a fornire un'assistenza rapida, che prevede che ogni operazione di prestito ad uno Stato membro sia subordinata all'adozione, da parte sua, di misure di politica economica atte a ristabilire una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti. Dal 1988 tale strumento è stato utilizzato due volte¹. Per esso è previsto un massimale di 16 miliardi di euro, mentre i prestiti sono garantiti direttamente, al 100%, dal bilancio comunitario. Il meccanismo del Fondo di garanzia non si applica, dal momento che il suo scopo è di proteggere il bilancio comunitario dai rischi potenziali derivanti da prestiti concessi a paesi terzi.

II. Perché vi è bisogno di un nuovo regolamento del Consiglio e cosa si propone?

L'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria rende l'articolo 119 superfluo per gli 11 Stati membri che partecipano ad essa, visto che non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Solo gli Stati membri ai quali si applica una deroga per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria vi possono beneficiare. La Commissione ha quindi proposto di ridurre il massimale da 16 miliardi di euro a 12 miliardi di euro. Inoltre, la nuova proposta stabilisce che, anziché continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti concessi dagli Stati membri, si finanzino i prestiti esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali. È altresì proposto che, per esigenze di semplicità e di efficacia, sia la Commissione e non la Banca centrale europea ad essere responsabile della gestione dei prestiti.

Nell'ottobre 2000 il Parlamento ha ritenuto che fosse ancora nell'interesse della Comunità mantenere il meccanismo in questione e ha acconsentito ad una riduzione del massimale da 16 miliardi di euro a 12 miliardi di euro. Tuttavia, il Parlamento ha anche chiesto che si prendessero le misure necessarie a soddisfare le esigenze dei nuovi Stati membri che non adotteranno la moneta unica².

III. Incidenze sul bilancio

I prestiti concessi a titolo di tale strumento sono e continueranno ad essere garantiti direttamente e al 100% dal bilancio comunitario. Si farà ricorso al meccanismo in questione solo in circostanze eccezionali e sono previste incidenze sul bilancio in caso di inadempienza e di chiamata in garanzia. In base a questo sistema, in caso di inadempienza e di relativa

¹ Nel 1991 è stato concesso un prestito di 2,2 miliardi di euro (di cui è stata erogata solo una quota di 1 miliardo di euro) e nel 1993 è stato concesso un prestito di 8 miliardi di euro (di cui sono state versate solo due quote, ciascuna di due miliardi di euro).

² Cfr. processo verbale della seduta del 24 ottobre 2000 (A5-0277/2000).

chiamata in garanzia, la Commissione dovrebbe ricorrere direttamente al bilancio, ad esempio attraverso un trasferimento alla corrispondente struttura di bilancio; se ciò non fosse sufficiente, dovrebbero essere messe a disposizione nuove risorse tramite un bilancio rettificativo e suppletivo. Tuttavia, è certo che, considerati l'attuale crescente convergenza economica e il numero ridotto di Stati membri che attualmente possono beneficiare di tale strumento, la probabilità che venga a crearsi uno scenario di questo tipo resta limitata. La situazione potrebbe però cambiare quando, con il prossimo ampliamento, aumenterà il numero degli Stati membri che non partecipano alla moneta unica, e di conseguenza anche gli Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento in questione. Ciò che desta preoccupazione è che il bilancio comunitario non è al riparo da eventuali inadempienze e che gli importi in gioco possono essere molto elevati (fino al nuovo massimale di 12 miliardi di euro).

Il bilancio comunitario è invece protetto rispetto ai prestiti concessi a paesi terzi dal meccanismo del Fondo di garanzia, che comprende una riserva prevista nelle prospettive finanziarie (con un massimale, per il 2001, di 208 milioni di euro). Tale riserva alimenta il Fondo di garanzia in proporzione all'importo della garanzia da fornire per ciascuna operazione di prestito. Il funzionamento del meccanismo è stato ampiamente illustrato dal vostro relatore nel documento di lavoro del marzo 2000 (PE 232.992) e ha dimostrato di essere un modo efficace di mettere il bilancio comunitario al riparo da potenziali rischi. In tale contesto, si richiama l'attenzione dei membri solo sul fatto che la pressione al di sotto del massimale continua ad essere preoccupante. Se si devono finanziare tutte le attività previste con data giugno 2001, al di sotto del massimale del 2001 resta solo un margine di 8 milioni di euro, che corrisponde ad una capacità di prestito residua ai fini dell'assistenza macrofinanziaria di 89 milioni di euro (prestiti garantiti al 100%), o a 137 milioni di euro per prestiti BEI (che, in base al nuovo mandato, sono garantiti sino al 65%). In altre parole, tale situazione non lascia, per quanto riguarda tale strumento, alcun margine di manovra per eventi imprevisti che potrebbero richiedere l'assistenza dell'Unione europea.

IV. Conclusioni

1. I prestiti concessi agli Stati membri a titolo del meccanismo in questione in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti sono garantiti direttamente e al 100% dal bilancio comunitario.
2. Il rischio di inadempienza non si può mai completamente escludere. Ogni prestito concesso a titolo di tale sistema rappresenta quindi un rischio potenziale per il bilancio comunitario, non essendo stato previsto alcun meccanismo inteso a proteggere quest'ultimo da una chiamata in garanzia.
3. Considerato che gli importi in gioco sono sempre considerevoli, è assolutamente necessario che il bilancio comunitario sia protetto anche rispetto a tale strumento, come lo è nel caso dei prestiti concessi ai paesi che non appartengono all'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione il seguente emendamento:

Testo della Commissione ¹

Emendamento del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È istituito un meccanismo di bilancio appropriato, inteso a proteggere il bilancio comunitario da potenziali rischi legati alle inadempienze e alle relative chiamate in garanzia.

Motivazione

E' possibile che, con i prossimi ampliamenti dell'Unione europea, il numero degli Stati membri che potranno beneficiare dello strumento in questione aumenti nuovamente. E' una misura di sana gestione finanziaria proteggere il bilancio comunitario da rischi potenziali.

¹ Non ancora pubblicato in GU.